



COMUNE DI CARNATE

COMUNE D'EUROPA

Tel. 039/62.88.21

Fax 039/67.00.35

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Partita IVA 00758670962


Codice Fiscale 87001790150

C.a.p. 20866



Carnate, li
Prot. n.

Raccomandata A.R.



Egr. Sig.
Filippioni Filippo
Via G. Rossini n. 3
20881 Bernareggio (MB)

e p.c. IL PONTE Coop. Sociale
Via Italia n. 3
20847 Albiate (MB)

OGGETTO: Trasmissione contratto.

Si trasmette, in allegato, copia conforme del contratto per la concessione di aree all'interno del cimitero comunale, debitamente repertoriato al n. 1993 in data 11.03.2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 24.03.2014 al n. 18 serie 2.

Cordiali saluti.




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO

Sala
04

COMUNE DI CARNATE
Provincia di Milano

Il presente contratto è stato registrato all'Ufficio delle Entrate di Vimercate in data 24/03/14
al n° 18. Sulla..... 2.....
IL SEGRARIO COMUNE



Rep. N..... 1993..... in data 11.03.2014.....

COMUNE DI CARNATE (MB)

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI AREE
ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE**

Carnate, Residenza Municipale, addi UNDICI MARZO

DUEMILAQUATTORDICI-----


Fra la Sig.ra Sala Silvia, RESPONSABILE del SETTORE SERVIZIO AL CITTADINO, ed il Sig.ra FILIPPONI FILIPPO nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 21/08/1963 residente in GIACOMO ROSSINI 3 a BERNAREGGIO (MI) (C.F. FLPFPP63M21L245R) nell'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno

UNDICI del mese di MARZO nella sede municipale del Comune di CARNATE.-

Il nominato Responsabile, in rappresentanza del Comune di Carnate, C.F. 87001790150, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivi del suddetto ente ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in esecuzione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, dà e concede formalmente al Sig.ra FILIPPONI FILIPPO nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 21/08/1963 residente in GIACOMO ROSSINI 3 a BERNAREGGIO (MI) che accetta, si obbliga e stipula per sè ed eredi, l'uso delle aree cimiteriali, contraddistinte come segue: nella tomba N. 19 posta in Campo in Terra Settore O Bis (6 lotto) del

Cimitero di Carnate e nella tomba N. 20 posta in Campo in Terra Settore O Bis (6 lotto) del Cimitero di Carnate.

Le aree cimiteriali sono destinate alla tumulazione della salma di FILIPPONI GIOVANNI nato il 15/06/1928 con avvenuto decesso il 17/02/2013 (n. 19) e a



disposizione della Sig.ra Fiorenza Maria in vita (n.20)-----

Dette aree vengono concesse nello stato di fatto in cui si trovano e sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni di cui appresso. Le parti danno atto che le aree oggetto di concessione sono state date in uso a far data dal 26/09/2013.-----

1) La concessione del diritto d'uso è fatta per un periodo di anni 35 decorrenti dalla data del 26/09/2013.-----

2) Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune, quale canone di concessione è pari a €. 2.600,00 (Duemilaseicento/00), a norma della tariffa in vigore. Tale somma è stata versata dal Concessionario nella Cassa Comunale come da bonifico bancario in data 22/10/2013 .-----

3) La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare per averne data attenta lettura, nonchè da tutte quelle disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi. Il Concessionario, per il semplice fatto della stipulazione del contratto di concessione, accetta implicitamente e senza riserve per sè e i suoi eredi, i quali in tal modo sono vincolati, tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la concessione. In ogni caso il mutamento, per effetto di nuove disposizioni, del rapporto originariamente sorto non potrà riguardare, se non previo assenso delle parti, gli aspetti della concessione da ritenersi essenziali, quali la funzione, la consistenza, la durata e ogni altra statuizione rappresentativa della comune volontà delle parti (concedente e concessionario). Detto mutamento potrà riguardare aspetti

accessori o strumentali della concessione, quali quelli afferenti l'individuazione di eventuali spazi esterni per l'installazione di monumenti funebri, nonché delle attrezzature a servizio della concessione che non incidano sulla funzione sepolcrale.

4) La concessione non dà diritto a proprietà delle aree, ma soltanto allo ius sepulchri, cioè a dire il diritto di sepoltura della persona per la quale venne fatta la concessione all'interno degli ossari concessi, restando vietato il trasferimento a terzi a qualsiasi titolo, per atto inter vivos o mortis causa, ivi compreso il trasferimento per vendita o per donazione.

5) Il concessionario dell'area non può usare della concessione se non nei limiti stabiliti dai regolamenti. L'uso difforme costituisce causa di inadempimento della concessione e comporta, ipso iure, la decadenza di essa.

6) Entro tre mesi il Concessionario dovrà porre a sue spese, una lapide di marmo con il nome e cognome del defunto e anno del decesso. Tutte le opere da eseguirsi in dipendenza e per il fatto dell'avvenuta concessione, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario o suoi eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dai competenti Uffici Comunali. L'esecuzione delle opere, dovrà avvenire secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti o che potranno in seguito ed in proposito emanarsi. Rimangono, altresì, a carico del concessionario o dei suoi eredi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area oggetto di concessione e delle opere interne ed esterne. Qualora la manutenzione ordinaria e straordinaria non dovessero venire eseguite dal concessionario o dai suoi eredi, a ciò invitati, previa diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale sarà indicato il tempo entro cui

provvedere, provvederà ad eseguirle il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso. Non pervenendo il rimborso, il Comune, previa notificazione del provvedimento, potrà disporre del bene oggetto di concessione.

7) Allo scadere della concessione, l'avente diritto dovrà, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, chiedere il rinnovo della concessione, dietro versamento del canone al tempo vigente. In mancanza di tale domanda e per effetto della scadenza del termine concessorio, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune, ente concedente, e verrà acquisita al patrimonio indisponibile, sottoposto al regime dei beni demaniali. In particolare, la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli aventi diritto. Decorsi sei mesi dalla data di scadenza della concessione ogni altra cosa od oggetto cadrà in proprietà del Comune.

8) Il Comune darà avviso agli interessati, i quali sono obbligati a comunicare il loro recapito al Comune, della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

9) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distruzione di tutto o di parte di quanto realizzato per effetto della concessione, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore. L'Amministrazione Comunale non assume inoltre alcuna responsabilità verso il concessionario per l'asportazione in tutto o in parte delle opere interne ed esterne fatte per effetto della concessione.

10) Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi potranno essere eseguite e poste in opera in accordo alle disposizioni regolamentari. E' in ogni caso vietata la posa di oggetti mobili che



sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.-----

11) Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le norme vigenti in materia, segnatamente quelle previste dal codice civile, e quelle contenute nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.-----

Le spese presenti e future (nessuna eccettuata od esclusa) conseguenti al presente contratto, redatto in duplice originale per scrittura privata autenticata, da registrarsi in caso d'uso, sono e saranno ad esclusivo carico del Concessionario.--

Letto, approvato e sottoscritto, in data: 11/03/2014-----

IL CONCESSIONARIO.....IL RESP. DI SETTORE

Io sottoscritta D.ssa Ronsisvalle Patrizia, Segretario del Comune di Carnate, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97 TUEL, certifico che i richiedenti sottoindicati, della cui identità sono certo, hanno apposto la loro firma in calce e a margine della scrittura che precede, alla mia presenza, previa loro concorde rinuncia ai testi, col mio consenso.-----

il Sig.ra FILIPPONI FILIPPO nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 21/08/1963 residente in GIACOMO ROSSINI 3 a BERNAREGGIO (MI) (C.F. FLPFPP63M21L245R)-----

La Sig.ra SALA SILVIA nata a Monza (Mi) il 16/09/1957 - domiciliato c/o

Comune di Carnate Via Pace, 16 - (C.F. 87001790150)-----

Addì, 11/03/2014-----

IL SEGRETARIO COMUNALE